



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa,
riunito in camera di consiglio e così composto

- 1) dott. Maria Concetta Belcastro presidente
- 2) dott.ssa Wanda Romanò giudice
- 3) dott.ssa Alessandra Petrolo giudice rel.

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 12
dicembre 2018;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento *ex artt.* 2485, comma 2, e 2487, comma 2, c.c. iscritto
al n. 995/2018 V.G. ed avente ad oggetto l'accertamento dello
scioglimento della società e la nomina del liquidatore

PROMOSSO DA

(c.f.) nella
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
“ s.r.l.”, elettivamente domiciliata in Praia a Mare
(CS), Via Mario La Cava, presso lo studio dall'avv. Piernicola De
Paola, che la rappresenta e difende nella procedura, giusta procura in
calce al ricorso

- Ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

- Resistente contumace -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

, nella qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della società S.r.l., ha adito questo



Tribunale affinché, previo accertamento dell'intervenuto scioglimento della suddetta società, provvedesse alla nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c.

Al riguardo la ricorrente ha premesso che la compagine sociale della
è così composta:

- a) quota di nominali € 59.900,00 (50%);
- b) quota di nominali € 59.900,00 (50%).

A fondamento delle domande sopra formulate, la ricorrente ha esposto che a causa del comportamento inerte del socio si è venuta a delineare una situazione di impossibilità di funzionamento dell'assemblea che si è di fatto concretizzata nella mancata approvazione dei bilanci per gli anni 2015 e 2016, nonché nell'impossibilità per la stessa, nella qualità di amministratore unico, di compiere qualsiasi atto di gestione, sia ordinario che straordinario.

La ricorrente ha infatti allegato che all'assemblea convocata per il giorno 20/11/2017 in prima convocazione e per il giorno 21/11/2017 in seconda convocazione, che avrebbe dovuto discutere e deliberare sulla approvazione dei bilanci anni 2015 e 2016 nonché sulla dimissione dell'amministratore unico e nomina del nuovo amministratore, non si è raggiunto il *quorum* costitutivo per assenza del socio e che, pertanto, l'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso la Camera di commercio di Cosenza è quello relativo all'anno 2014.

Allo stesso modo, nell'assemblea convocata per le date del 29/05/2018 (in prima convocazione) e del 30/05/2018 (in seconda convocazione) per discutere e deliberare sulla dimissione dell'amministratore unico e nomina del nuovo amministratore, nonché sulla messa in liquidazione della società ed eventuale nomina di un liquidatore, dopo lo spostamento della data dell'assemblea al 12/06/2018 su richiesta dello stesso, non si è potuto procedere alla discussione e deliberazione di quanto stabilito all'ordine del giorno per assenza di quest'ultimo.



Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'impossibilità di funzionamento e/o inattività dell'assemblea dei soci (art. 2484, c. 1, n. 3 c.c.) e la contestuale nomina dei liquidatori.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di _____ il quale, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, non si è costituito in giudizio.

Ciò premesso, va evidenziato che la disciplina della liquidazione individua tre distinte ipotesi nelle quali i soggetti legittimati possono ricorrere al tribunale:

- la prima prevista dal secondo comma dell'art. 2485 c.c., volta all'accertamento della causa di scioglimento, in caso di inerzia degli amministratori nella rilevazione della causa di scioglimento;
- una volta accertata e pubblicizzata la causa di scioglimento, il tribunale potrà essere adito per la convocazione dell'assemblea qualora non vi abbiano provveduto gli amministratori (art. 2487, secondo comma, c.c.);
- qualora, poi, l'assemblea non si costituisca o non deliberi, al tribunale potrà essere chiesta la pronuncia del decreto con le decisioni previste dalla norma in commento (art. 2487, secondo comma, c.c.).

Nel caso di specie, la ricorrente ha adito il tribunale per gli adempimenti di cui all'art. 2485 c.c. e all'art. 2487 c.c., richiedendo preliminarmente l'accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società e, all'esito, la nomina dei liquidatori.

Ebbene, risulta dai fatti allegati che l'assemblea, convocata per il 20/11/2017 (prima convocazione) e per il 21/11/2017 (seconda convocazione) per deliberare sulla approvazione dei bilanci anni 2015 e 2016 nonché sulla dimissione dell'amministratore unico e nomina del nuovo amministratore (v. doc. 5 ricorrente), non si è validamente costituita per assenza del socio _____, come parimenti è avvenuto anche per le convocazioni successive (29-30/05/2018, poi spostata al 12/06/2018(v. doc. 7 ricorrente)) per deliberare, altresì, sulla



messa in liquidazione della società ed eventuale nomina di un liquidatore.

In conclusione la ricorrente ha affermato che l'assemblea non si costituisce ormai da oltre tre anni per assenza del socio

tanto da creare una situazione di stallo atteso che, l'amministratore in carica si trova nell'impossibilità di compiere qualsiasi atto di gestione, sia ordinario che straordinario, ivi compreso l'approvazione dei bilanci.

A tal proposito giova chiarire che la giurisprudenza ha precisato che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell'accertamento della causa di scioglimento di cui all'art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l'adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l'organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali (*cf. Cass. 9267/96*) e così, per esempio, le deliberazioni dell'assemblea di approvazione del bilancio o di nomina degli organi sociali.

Ebbene, nel caso in esame va evidenziato che, per le motivazioni sopra descritte (mancata approvazione bilanci anni 2014-2016 e mancata nomina nuovo amministratore), è stata dimostrata la stabile ed irreversibile incapacità dell'assemblea di assolvere alle proprie funzioni, tale da generare una causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 3. Non vi è dubbio, infatti, che si tratta di delibere che devono ritenersi essenziali per la vita della società.

In particolare, la giurisprudenza ha ravvisato l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea rilevante come causa di scioglimento della società: a) per la mancata approvazione del bilancio per due esercizi (*cf. A. Bologna 18.5.1999; T. Brescia 24.6.2011; T. Bologna 28.12.1998*); ed anche per un solo esercizio (*cf. T. Prato 17.12.2009*, per cui sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo



assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni); b) per impossibilità di raggiungimento della maggioranza richiesta dallo statuto per la nomina dell'amministratore (*cf. T. Napoli 12.1.1993*).

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la suddetta causa di scioglimento della società può emergere anche dai dati oggettivi della litigiosità giudiziale e dal blocco delle funzioni essenziali dell'assemblea medesima (*cf. in tal senso T. Prato 12.1.2010* che ha ritenuto che la causa di scioglimento fosse individuabile in una situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro che ha provocato la ripetuta, inutile, convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, la presentazione di due distinti progetti di bilancio e la risoluzione degli accordi parasociali).

E pertanto, non avendo l'assemblea provveduto, deve ritenersi accertata nel caso in esame la sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3 c.c. che va dichiarata con questo decreto ai sensi dell'art. 2485, secondo comma, c.c..

Deve peraltro ordinarsi alla cancelleria di provvedere alla comunicazione al Conservatore del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro, del presente decreto per procedere alla relativa iscrizione nel Registro stesso a norma degli artt. 2485, secondo comma, e 2484, terzo comma, c.c.

Non può trovare accoglimento, allo stato, la richiesta di nomina dei liquidatori della società. E ciò in quanto, una volta accertata la causa di scioglimento della società, l'intervento dell'autorità giudiziaria può ritenersi consentito solo qualora gli amministratori non convochino l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (*cf. trib. Milano, sez. spec. impr., decreto 6 marzo 2014; negli stessi termini cf. trib. Catanzaro, sez. spec. impr., decreto 27 gennaio 2016*).

Per quanto concerne il regime delle spese processuali, la mancata costituzione di parte resistente e, quindi, la mancata contrapposizione



delle proprie tesi all'interno del giudizio, costituisce giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite (ragionando a contrario rispetto alla prospettazione operata dalla corte di cassazione (sin dall'anno 1977 n. 4252) che ha ritenuto applicabile il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione quando le parti contrappongano le rispettive tesi nell'intento di far prevalere loro personali interessi, provocando ulteriori spese e ritardi nella definizione del procedimento).

P.Q.M.

- accerta il verificarsi dalla causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3) c.c., della s.r.l.;
- ordina l'iscrizione del presente provvedimento nel registro delle imprese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Catanzaro;
- spese compensate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7 gennaio 2019.

Il Giudice estensore

dott.ssa Alessandra Petrolo

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Depositato in Cancelleria
oggi 28.1.19
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Eleonora Cairi